

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 FEB. 2000

ADDI' 8 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ALEANDRI - DONATO - MARRONI -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 313

OGGETTO: Legge 27 aprile 1999, n.118, art.1, comma 21; Reg.
(CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; Decreto-
legge 28 gennaio 2000. Attribuzione ai produttori della
Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali
dalla riserva regionale.
** TIPO ATTO DG



Oggetto: Legge 27 aprile 1999, n.118, articolo 1, comma 21; Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; Decreto-legge 28 gennaio 2000. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il Reg. CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Reg. CEE n.536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n.468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.286 del 4 dicembre 1992, serie generale;

VISTA la D.G.R. n. 12223 del 29 dicembre 1993 recante "... adozione delle disposizioni e modalità attuative nel territorio regionale" della normativa in materia di quote latte, ed in particolare il punto 2 dell'allegato a detta deliberazione;

VISTA la legge 27 aprile 1999, n.118, articolo 1, comma 21, che stabilisce che le quote rese disponibili dall'applicazione della legge n.5 del 27 gennaio 1998, nonché a seguito dell'applicazione delle revoche di cui agli articoli n.2 e 3 del D.P.R. n. 569/93, affluiscano alle singole regioni e province autonome perché queste le assegnino, a valere dal 1° aprile 1999, ai produttori titolari di quota ricadenti nei propri territori, tenendo conto prioritariamente delle riduzioni di quota B applicate ex legge n.46/95;

CONSIDERATO che dette disponibilità affluiranno alla riserva regionale in due momenti temporalmente distinti, la parte derivante dalla legge n.5/98 presumibilmente entro il mese di marzo 2000, mentre la parte derivante dall'applicazione delle revoche ex D.P.R. 569/93 presumibilmente entro luglio 2000, e che di ciò è necessario tenere conto nella predisposizione delle modalità e criteri di assegnazione;

VISTO il Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che modifica il Reg. CEE n.3950/92 del Consiglio, e che stabilisce un aumento di quota nazionale a partire dal 1° aprile 2000;

VISTO il Decreto Legge del 28 gennaio 2000, in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale viene attribuita alla regione Lazio la disponibilità di Q.li 186.000 di quote, per essere riassegnate ai produttori operanti nel proprio territorio, a valere dal 1° aprile 2000, e che stabilisce, fra l'altro, che venga riservato un quantitativo pari al 20 per cento dell'intera disponibilità per le attribuzioni a favore dei giovani agricoltori;

CONSIDERATO che, per addivenire a dette assegnazioni entro una data ragionevolmente prossima all'inizio della prossima campagna lattiera 1° aprile 2000/31 marzo 2001, è opportuno semplificare le relative procedure amministrative, considerando unitariamente i quantitativi che affluiscono alla riserva regionale in applicazione dei diversi provvedimenti normativi citati, nel rispetto dei vincoli che ciascuno degli stessi provvedimenti pone, emanando un unico avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte degli interessati e redigendo, di conseguenza un'unica graduatoria articolata in due sezioni che siano reciprocamente complementari, dalla quale derivino i provvedimenti di assegnazione;



CONSIDERANDO che i quantitativi che affluiscono alla riserva regionale non saranno, presumibilmente, adeguati a soddisfare tutte le richieste e che, quindi, è opportuno stabilire limiti massimi nelle assegnazioni, secondo criteri oggettivi e predefiniti;

CONSIDERANDO che si ritiene possibile evitare di esporre taluni aventi diritto alle assegnazioni per la campagna 2000/2001 a prelievo supplementare relativamente alle produzioni commercializzate nel 1999/2000, adottando procedure di assegnazione che tengano conto di detta eventualità;

CONSIDERANDO che è opportuno mettere a disposizione dei produttori in attività, cui per i motivi stabiliti dalla legge n.5/98 è stata revocata o ridotta la quota, la possibilità di accedere, attraverso un determinato criterio di priorità, alle assegnazioni disponibili;

RITENUTO, quindi, di individuare modalità e criteri per l'assegnazione dei Quantitativi Individuali di Riferimento (Q.R.I.) così come dettagliato nell'apposito allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazioni di Quantitativi Individuali di Riferimento aggiuntivi, campagne 1999/2000 e 2000/2001, ai produttori latte della Regione Lazio";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, art.17 comma 32 ;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato citato in premessa dal titolo "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazioni di Quantitativi Individuali di Riferimento aggiuntivi, campagne 1999/2000 e 2000/2001, ai produttori latte della Regione Lazio", che costituisce parte integrante al presente atto;
- 2) Di provvedere alla pubblicazione di detto avviso pubblico per la raccolta delle istanze di assegnazioni di Q.R.I., sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; *MONDO DEL PROSCUO ANO of*
- 3) All'esecuzione della presente deliberazione provvede con propri atti il Direttore del Dipartimento Sviluppo ~~-----~~ Agricolo e Mondo Rurale secondo la normativa vigente;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE : F.lli PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.lli Dott. Saverio GUCCIONE



9 - 2000 - 2500

MOD. GR5/D n. 313

9 FEB 2000

li

ALLEGATO:

"AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVI INDIVIDUALI DI RIFERIMENTO (Q.R.I.) AGGIUNTIVI, CAMPAGNE 1999/2000 E 2000/2001, AI PRODUTTORI LATTE DELLA REGIONE LAZIO" RESI DISPONIBILI ALLA RISERVA REGIONALE DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA LEGGE n.118/99, ARTICOLO 1, COMMA 21 E DAL DECRETO LEGGE DEL 28 GENNAIO 2000, IN VIA DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

A seguito della raccolta e valutazione delle domande di cui al presente avviso pubblico, viene predisposta una graduatoria generale, distinta in due sezioni come di seguito specificato, per provvedere alle assegnazioni di Quantitativi Individuali di Riferimento (quote latte).

Le istanze relative al presente avviso pubblico possono essere presentate dai richiedenti per accedere ad una sola delle due distinte SEZIONI della graduatoria generale, specificando quantitativi richiesti e campagna lattiera per la quale viene richiesta l'assegnazione.

Le istanze di assegnazione devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini, per la presentazione dell'istanza, fa fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" degli uffici regionali, in caso di recapito a mano.

Nel caso di invio postale, questo deve essere effettuato a mezzo raccomandata semplice.

SEZIONE PRIMA:

ASSEGNAZIONI VALEVOLI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 1999/2000.

I quantitativi che affluiscono alla riserva regionale in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n.118, sono assegnati, avendo efficacia a partire dal 1° aprile 1999, su richiesta del produttore da effettuarsi a mezzo del modulo allegato al presente avviso. Le richieste vanno indirizzate alla Regione Lazio, Settore Decentrato Agricoltura della provincia nel cui territorio è ubicata l'azienda agricola per la quale viene richiesta l'assegnazione.

ARTICOLO 1.

BENEFICIARI:

Hanno diritto all'assegnazione esclusivamente i produttori titolari di azienda agricola, che siano già titolari di quota, secondo le priorità più avanti elencate.

ARTICOLO 2.

LIMITI DI ASSEGNAZIONE:

Il Quantitativo Individuale di Riferimento (quota latte) massimo assegnabile a ciascun richiedente rimane così determinato:

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Merce Rurale
Dr. Maurizio Federico

- A) Differenza fra l'ammontare delle quote (A più B) delle quali il richiedente è già definitivamente titolare e la misura massima di trenta tonnellate per ogni ettaro di S.A.U. dell'azienda condotta dal richiedente, con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n.468/92;
- B) Quantità richiesta, se inferiore a quanto determinato in applicazione del precedente punto A);
- C) Non superiore alla misura massima pari al trenta per cento delle quote (A più B) di cui è già definitivamente titolare al momento dell'istanza.
- D) Comunque non superiore al limite massimo di centocinquanta tonnellate di nuova assegnazione.

Il limite di assegnazione di cui al precedente punto C), in caso di numero di istanze insufficiente ad esaurire il quantitativo affluito alla riserva regionale, può essere elevato fino alla misura percentuale che corrisponda al pieno utilizzo di detto quantitativo;

Il limite di assegnazione di cui al precedente D), in caso di numero di istanze insufficiente ad esaurire il quantitativo affluito alla riserva regionale, può essere elevato in maniera tale da corrispondere al pieno utilizzo di detto quantitativo;

ARTICOLO 3.

PRIVILEGI:

Il quaranta per cento dei quantitativi che affluiscono alla riserva regionale in applicazione del comma 21, articolo 1, della legge n.118/99, è riservato per le assegnazioni ai produttori, in attività al momento della istanza, che hanno subito il taglio di quota B disposto dalla legge 24 febbraio 1995, n.46, fino alla concorrenza massima del taglio subito, e comunque nel rispetto dei limiti richiamati al precedente articolo 2.

Nel caso in cui le richieste superino le disponibilità, le assegnazioni vengono a queste proporzionalmente commisurate.

Nel caso in cui non pervengano istanze sufficienti ad esaurire il quantitativo di privilegio di cui al presente punto, la parte residua viene utilizzata per evadere le istanze di cui alla graduatoria della presente sezione.

Le istanze dei produttori ammessi al beneficio del presente privilegio sono contemporaneamente valutate per la determinazione della graduatoria generale, al fine di provvedere alla eventuale integrazione di assegnazione individuale fino ai limiti definiti al precedente articolo 2.

ARTICOLO 4.

ESCLUSIONI:

Non possono beneficiare di alcuna assegnazione i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto od in parte, congiuntamente o disgiuntamente dall'azienda agricola, le quote di cui erano titolari.

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Agroindustria
Dr. Maurizio Federico



**ARTICOLO 5.
PRIORITA'**

Le priorità elencate concorrono alla formazione della graduatoria per le assegnazioni a misura del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

1) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE:

- a) Giovane agricoltore conduttore di azienda agricola che al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni - **Punti 10 -**;
- b) Conduttore di azienda agricola con età, al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione, superiore a 40 anni. - **Punti 2 -**;

2) LOCALIZZAZIONE DELL'AZIENDA:

- a) Azienda agricola ubicata in area definita montana ai sensi dell'art.3, par.3. della Dir. CEE 75/268; - **Punti 8 -**
- b) Azienda agricola ubicata in zona svantaggiata od assimilata ai sensi dell'art.3, paragrafi 4 e 5, della Dir. CEE 75/268; - **Punti 6 -**
- c) Azienda agricola ubicata in altre zone non rientranti nelle delimitazioni di cui all'art.3, paragrafi 3, 4 e 5, della Dir. CEE 75/268; - **Punti 2 -**

L'ubicazione aziendale è data dalla contemporanea presenza del centro aziendale e di almeno il 50 per cento dei terreni nel territorio nel quale si chiede di classificare l'azienda.

3) TITOLARITA' DI QUOTA DEL RICHIEDENTE:

- a) Azienda agricola che ha subito la revoca parziale di quota ai sensi e per gli effetti della legge 27 gennaio 1998, n.5, e successive integrazioni, modificazioni e codificazioni, per la quale sia stata accertata, in applicazione della medesima legge n.5/98, l'esistenza in attività al momento della comunicazione di detta revoca; - **Punti 8 -**
- b) Azienda agricola titolare di quote, A più B, non superiore a tonnellate 60; - **Punti 6 -**
- c) Azienda agricola titolare di quote, A più B, superiore a tonnellate 60 ed inferiore a tonnellate 150; - **Punti 3 -**
- d) Azienda agricola titolare di quote, A più B, superiore a tonnellate 150; - **Punti 1 -**

Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute in affitto o con contratti comunque di carattere provvisorio.

**ARTICOLO 6.
POSIZIONI EX-EQUO:**

Nei casi in cui si verificano situazioni di parità di punteggio in graduatoria che non consentono di determinare le attribuzioni, la stessa viene ulteriormente differenziata incrementando il punteggio, ai soli produttori per i quali la situazione di ex equo non consente di determinare le rispettive assegnazioni, secondo i seguenti criteri:

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE



Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Pedrino

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

- 0,5 punti se azienda in zona montana;
- 0,2 punti se azienda in zona svantaggiata o assimilata;
- 0,1 punti ogni 10 tonnellate di decremento di quota posseduta, inferiori alle 150;

SEZIONE SECONDA:**ASSEGNAZIONI VALEVOLI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2000/2001.**

I quantitativi che affluiscono alla riserva regionale in applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2000, "disposizioni urgenti per l'attribuzione dell'aumento comunitario del quantitativo globale e per la regolazione provvisoria del settore lattiero caseario" sono assegnati, avendo efficacia a partire dal 1° aprile 2000, su richiesta del produttore da effettuarsi a mezzo del modulo allegato al presente avviso. Le richieste vanno indirizzate alla Regione Lazio, Settore Decentrato Agricoltura della provincia nel cui territorio è ubicata l'azienda agricola per la quale viene richiesta l'assegnazione.

ARTICOLO 7.**BENEFICIARI:**

Hanno diritto all'assegnazione i produttori titolari di azienda agricola, già titolari o non titolari di quota, secondo le priorità più avanti elencate.


ARTICOLO 8.**LIMITI DI ASSEGNAZIONE:**

Il Quantitativo Individuale di Riferimento (quota latte) massimo assegnabile a ciascun richiedente rimane così determinato:

- E) Differenza fra l'ammontare delle quote (A più B) delle quali il richiedente è già definitivamente titolare e la misura massima di trenta tonnellate per ogni ettaro di S.A.U. dell'azienda condotta dal richiedente, con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n.468/92;
- F) Quantità richiesta, se inferiore a quanto determinato in applicazione del precedente punto A);
- G) Non superiore alla misura massima pari al trenta per cento delle quote (A più B) di cui è già definitivamente titolare al momento dell'istanza.
- H) Comunque non superiore al limite massimo di centocinquanta tonnellate di nuova assegnazione.

Il limite di assegnazione di cui al precedente punto G), in caso di numero di istanze insufficiente ad esaurire il quantitativo affluito alla riserva regionale, può essere elevato fino alla misura percentuale che corrisponda al pieno utilizzo di detto quantitativo;

Il limite di assegnazione di cui al precedente H), in caso di numero di istanze insufficiente ad esaurire il quantitativo affluito alla riserva regionale, può essere elevato in maniera tale da corrispondere al pieno utilizzo di detto quantitativo;



Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Montano Rurale
Dr. Maurizio Fedorica

ARTICOLO 9.**PRIVILEGI:**

Il venti per cento dei quantitativi che affluiscono alla riserva regionale in applicazione del comma 1, articolo 1, del decreto legge 28 gennaio 2000, è riservato per le assegnazioni ai giovani produttori, così come definiti al seguente punto 1a, nel rispetto dei limiti richiamati al precedente articolo 8.

Nel caso in cui le richieste superino le disponibilità, le assegnazioni vengono a queste proporzionalmente commisurate.

Nel caso in cui non pervengano istanze sufficienti ad esaurire il quantitativo di privilegio di cui al presente punto, la parte residua di essa viene utilizzata per evadere le istanze di cui alla graduatoria della presente sezione.

Le istanze dei produttori ammessi al beneficio del presente privilegio sono contemporaneamente valutate per la determinazione della graduatoria generale, al fine di provvedere alla eventuale integrazione di assegnazione individuale fino ai limiti definiti al precedente articolo 8.

ARTICOLO 10.**ESCLUSIONI:**

Non possono beneficiare di alcuna assegnazione i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto od in parte, congiuntamente o disgiuntamente dall'azienda agricola, le quote di cui erano titolari.

ARTICOLO 11.**PRIORITA':**

Le priorità elencate concorrono alla formazione della graduatoria per le assegnazioni a misura del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

1) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE:

- a) Giovane agricoltore non titolare di quota latte, conduttore di azienda agricola che al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni - **Punti 10** -;
- b) Giovane agricoltore già titolare di quota latte, conduttore di azienda agricola, che al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni - **Punti 8** -;
- c) Conduttore di azienda agricola, non titolare di quota, con età al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione, superiore a 40 anni. - **Punti 4** -;
- d) Conduttore di azienda agricola, già titolare di quota, con età al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione, superiore a 40 anni. - **Punti 2** -;

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico

2) LOCALIZZAZIONE DELL'AZIENDA:

- a) Azienda agricola ubicata in area definita montana ai sensi dell'art.3, par.3. della Dir. CEE 75/268; - **Punti 8** -
- b) Azienda agricola ubicata in zona svantaggiata od assimilata ai sensi dell'art.3, paragrafi 4 e 5, della Dir. CEE 75/268; - **Punti 6** -
- c) Azienda agricola ubicata in altre zone non rictranti nelle delimitazioni di cui all'art.3, paragrafi 3, 4 e 5, della Dir. CEE 75/268; - **Punti 2** -

L'ubicazione aziendale è data dalla contemporanea presenza del centro aziendale e di almeno il 50 per cento dei terreni nel territorio nel quale si chiede di classificare l'azienda.

3) 'TITOLARITA' DI QUOTA DEL RICHIEDENTE:

- a) Azienda agricola che ha subito la revoca parziale o totale di quota ai sensi e per gli effetti della legge 27 gennaio 1998, n.5, e successive integrazioni, modificazioni e codificazioni, per la quale sia stata accertata, in applicazione della medesima legge n.5/98, l'esistenza in attività al momento della comunicazione di detta revoca; - **Punti 8**
- b) Azienda agricola titolare di quote, A più B, non superiore a tonnellate 60; - **Punti 6**
- c) Azienda agricola titolare di quote, A più B, superiore a tonnellate 60 ed inferiore a tonnellate 150; - **Punti 4** -
- d) Azienda agricola in attività, che ha subito il taglio di quota B disposto dalla legge 24 febbraio 1999, n.46; - **Punti 2** -
- e) Azienda agricola titolare di quote, A più B, superiore a tonnellate 150; - **Punti 1** -

Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute in affitto o con contratti comunque di carattere provvisorio.

ARTICOLO 12.**POSIZIONI EX-EQUO:**

Nei casi in cui si verificano situazioni di parità di punteggio in graduatoria che non consentono di determinare le attribuzioni, la stessa viene ulteriormente differenziata incrementando il punteggio, ai soli produttori per i quali la situazione di ex equo non consente di determinare le rispettive assegnazioni, secondo i seguenti criteri:

- 0,5 punti se azienda in zona montana;
- 0,2 punti se azienda in zona svantaggiata o assimilata;
- 0,1 punti ogni 10 tonnellate di decremento di quota posseduta, inferiori alle 150;
- 0,5 punti se richiedente nuovo produttore privo di quota.

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Montano
Dr. Maurizio Federico



Cur

ARTICOLO 13.**DISPOSIZIONI GENERALI:**

L'indicazione, nelle istanze di assegnazione, di dati errati riscontrati tali nella fase istruttoria da parte dell'amministrazione, sono motivo di irricevibilità dell'istanza stessa.

Le istanze dei produttori che accedono alla SEZIONE PRIMA della graduatoria - relativa ai quantitativi affluiti alla riserva regionale in applicazione del comma 21, articolo 1, della legge 27 aprile 1999 n.118 - che non possano essere soddisfatte con detti quantitativi, vengono valutate per procedere ad assegnazioni utilizzando le disponibilità che eventualmente residuano dalla SEZIONE SECONDA della graduatoria - relativa ai quantitativi affluiti alla riserva regionale in applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2000; in tale ipotesi verranno valutate anche le condizioni di cui al precedente articolo 11, punti 1 a), 1 c) e 3 d).

L'amministrazione regionale una volta determinata la graduatoria generale ha facoltà, nella sussistenza in capo ad ogni richiedente degli specifici requisiti richiesti per ciascuna delle due SEZIONI della graduatoria, di anticipare o posticipare l'assegnazione a favore dell'avente diritto, in considerazione del rapporto - quota posseduta/produzione conseguita - nella campagna 1999/2000, al fine di rendere le assegnazioni stesse utili ad evitare l'applicazione del prelievo supplementare a carico dei produttori ammessi a beneficiare delle assegnazioni, e che nella campagna 1999/2000 hanno superato la quota di cui sono già titolari.

Tale operazione di anticipazione e posticipazione delle singole assegnazioni sarà attuata nel rispetto dei quantitativi massimi assegnabili per ciascuna delle campagne lattiere 1999/2000 e 2000/2001, che derivano dai due distinti citati provvedimenti normativi, e nel rispetto del principio della assoluta parità di trattamento per tutti i produttori richiedenti che entrano in graduatoria in posizione che dà luogo all'assegnazione di Q.R.I..

Le graduatorie determinate in esito alle istanze ricevute a seguito del presente avviso pubblico, rimangono in vigore fino al 31 marzo 2001, e sono soddisfatte con utilizzazione dei quantitativi resi disponibili alla riserva regionale sino a tale data.

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico

ALLEG. alla domanda n. 313
DEL 8 FEB. 2000 *cu*

**ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO
(Q.R.I.) AGGIUNTIVO, CAMPAGNA 1999/2000 o 2000/2001.
REGIONE LAZIO**

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
RESIDENTE IN Via/Loc. _____
COMUNE _____ PROV. _____
TITOLARE DELL'AZ. AGRICOLA _____
UBICATA IN Via/Loc. _____
COMUNE _____ PROV. _____ TEL. _____
P. IVA _____ Codice Fiscale _____

**AVANZA ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE
DI UN QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO PARI A:**

Kg. DI QUOTE CONSEGNE QUOTE VENDITE DIRETTE
CON EFFICACIA A PARTIRE DAL 1° APRILE 1999 1° APRILE 2000

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
DICHIARA

DI NON AVER COMPIUTO, ALLA DATA ODIERNA, I 40 ANNI DI ETÀ'.
 DI AVER COMPIUTO, ALLA DATA ODIERNA, I 40 ANNI DI ETÀ'.

DI ESSERE TITOLARE : DI Kg. DI QUOTA "A" CONSEGNE
DI Kg. DI QUOTA "B" CONSEGNE
DI Kg. DI QUOTA "A" VENDITE DIR.
DI Kg. DI QUOTA "B" VENDITE DIR.

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Marino
Dipartimento Agricoltura

DI NON ESSERE TITOLARE DI QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO (QUOTE LATTE)

DI AVER SUBITO LA RIDUZIONE DI QUOTA "B", DISPOSTO DALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1995, n.46

DI CONDURRE L'AZIENDA AGRICOLA SOPRA SPECIFICATA, IN QUALITA' DI:

PROPRIETARIO AFFITTUARIO COMODATARIO

ALTRO (specificare) _____

CHE DETTA AZIENDA DISPONE DI Ha DI S.A.U., CON ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI DESTINATE A BOSCHI, FRUTTETI E COLTURE ARBOREE.

CHE DETTA AZIENDA E' UBICATA IN TERRITORIO DEFINITO, AI SENSI DELLA DIR. CEE N.268/75:

MONTANO SVANTAGGIATO ALTRA ZONA

DI AVER SUBITO LA RIDUZIONE LA REVOCA TOTALE

DI QUOTA LATTE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27/1/98, n.5.

DI AVERE DI NON AVERE VENDUTO, AFFITTATO O COMUNQUE

CEDUTO TUTTO O PARTE DEL QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO DEL QUALE E' TITOLARE NEL CORSO DEI PERIODI 1997/98, 1998/99, 1999/2000.

DI AVER PRODOTTO E COMMERCIALIZZATO ALLA DATA ODIERNA, PER LA CAMPAGNA LATTIERA 1999/2000, Kg. DI LATTE.

II. SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, ATTESTA CHE I DATI RIPORTATI NELLA PRESENTE ISTANZA SONO VERI E REALI.

Sottoscritto a _____

FIRMA _____

RK



Assessore Sviluppo Zootecnico
Agricolo
Dott. _____

NOTE ESPLICATIVE:

Le domande di assegnazione di Q.R.I. devono essere inoltrate all'amministrazione, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, avendo cura di apporre una X in ogni casella a conferma della sussistenza del requisito rispettivamente indicato.

I dati anagrafici, fiscali e di ubicazione aziendale debbono essere indicati con chiarezza e precisione.

Va **obbligatoriamente** indicato il quantitativo ed il periodo (campagna 1999/2000 o 2000/2001) di cui si richiede l'assegnazione, valorizzando e compilando le apposite caselle.

Indicare con esattezza i quantitativi di quota di cui il richiedente è già titolare al momento dell'istanza, **con esclusione di quelle detenute a titolo di affitto** o comunque in ragione di contratti con validità limitata nel tempo.

Specificare a quale titolo viene condotta l'azienda agricola e la S.A.U. disponibile (Ha, Centiare, Are) comprendendo le superfici per le quali può essere provato il "godimento" produttivo.

Un'azienda può essere classificata montana, in zona svantaggiata od in altra zona, ai sensi della Dir. CEE 268/75, se **contemporaneamente** il centro aziendale ed almeno il 50 per cento dei terreni aziendali ricadano in una di dette classificazioni di zona.

Specificare se sono stati stipulati contratti di cessione di sola quota o di azienda con quota nei periodi indicati. (contratti di sola quota stipulati entro il 31 dicembre 1997, 1998, 1999 e contratti di azienda con quota compresi nelle date 1° aprile 1997- 31 marzo 2000).

Specificare **con esattezza** il quantitativo di latte prodotto e commercializzato nella campagna 1999/2000, fino alla data della presentazione della domanda, **riscontrabile** con documentazione fiscalmente rilevante.

Qualora, in fase di istruttoria delle istanze, si riscontrasse la presenza di dati errati, ciò costituisce motivo di rigetto dell'istanza stessa.

Assessore Sviluppo
Agricolo e Rurale
Dr. Maurizio Fedele

